ALLEGATO "C"

REP.40083 RACC.16635

STATUTO

COSTITUZIONE – DURATA – SCOPI

ART. 1) E' costituita ai sensi del Codice Civile e del D.lgs n.117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni un'associazione di promozione sociale, senza finalità di lucro denominata

"ASSOCIAZIONE IL SORRISO APS".

ART. 2) La sede dell'Associazione è in Via G. Galilei, n.38 a Rolo (RE); l'eventuale trasferimento nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'assemblea ordinaria.

ART. 3) La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 3-BIS) L'associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; in caso di particolare necessità potrà inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, fatti salvi i limiti previsti dall'art.36 del D.lgs n.117/2017. L'associazione può propagandare le proprie iniziative in tutti i modi ammessi dalle norme di legge.

ART. 4) L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Gli scopi della stessa sono promuovere attività che abbiano finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, oltre che assistenziali, educative, ludiche e culturali, così come previsto dall'art.5 comma 1 del Dlgs n.117/2017 in favore dei propri associati, di familiari o di terzi, ed in particolare:

- educazione, istruzione e attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Dlgs 117/2017.

Nell'ambito di tali scopi si prefigge di rendere più solidale e consapevole il tessuto civile e sociale rispetto alle problematiche dell'educazione e del rapporto tra generazioni; cogliere le tematiche famigliari, sociali, culturali e interculturali emergenti e farne oggetto d'analisi, dibattito e intervento; creare occasioni di incontro e di socializzazione tra genitori e adulti in genere sul piano culturale e ricreativo e offrire loro uno spazio operativo, di produzione e confronto con altre esperienze; creare occasioni di crescita e socializzazione tra bambini e ragazzi; intervenire sui consumi culturali nel campo delle comunicazioni e del tempo libero; collaborare con le istituzioni pubbliche e con le associazioni ricreative e culturali operanti sul territorio.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà affiliarsi o associarsi ad altre organizzazioni e/o associazioni nazionali, regionali, provinciali e/o comunali, con scopi e fini analoghi, impegnandosi sempre a rispettarne i regolamenti e gli statuti. Essa dovrà comunque mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

ART. 5) A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività che l'associazione si prefigge di esercitare sono:

- gestione di spazi atti a essere utilizzati come micro nido per bambini, negli orari e nei modi stabiliti dall'associazione;
- gestione di spazi di educazione e di gioco per l'infanzia e l'adolescenza in genere;
- promozione di attività per superare condizioni di disagio sociale e affrontare situazioni di handicap;
- gestione di spazi per creare le occasioni di incontro, dibattito, uso del tempo libero, di cui sopra;
- organizzazione di mostre, gite, attività ricreative e attività extrascolastiche;
- organizzazione e gestione di attività commerciali connesse e/o accessorie, secondarie e strumentali a quelle istituzionali, attribuendo al Consiglio Direttivo il compito dell'individuazione delle stesse.

ART. 6) Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto ed ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

Per i minorenni la domanda deve essere controfirmata da almeno un genitore o da chi esercita la

responsabilità genitoriale, che avrà diritto al voto in assemblea.
Nel caso di persone giuridiche la domanda deve essere presentata dal Presidente; alla domanda deve essere allegato il verbale del Consiglio che ha deliberato l'adesione. Entro 30 gg. il Consiglio Direttivo esaminerà le domande e delibererà sull'accettazione o meno delle stesse comunicandolo in forma scritta.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso entro 30 gg, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea degli associati alla sua prima convocazione ordinaria. All'atto del rilascio della tessera sociale o di documento equivalente e comunque all'atto del versamento della quota associativa il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di associato, con conseguente iscrizione nel libro degli associati.
ART. 7) Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'associazione le persone fisiche maggiorenni e minorenni, senza distinzione di razza, sesso, religione, gli enti privati senza scopo di lucro o economico e gli enti pubblici solo se funzionali allo scopo istitutivo, minoritari nella base associativa e privi di posizioni direttive.
Non si prevede nessuna limitazione alla partecipazione della vita associativa e viene garantito, per gli associati, il diritto di voto per tutte le Assemblee ordinarie e straordinarie ed in particolare per l'approvazione o la modifica dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.
Gli associati sono iscritti in apposito elenco aggiornato e dettagliato, a cura di una persona preposta dal Consiglio Direttivo.
E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo, che è sempre e comunque a tempo indeterminato, salvo la facoltà del diritto di recesso.
ART. 8) Gli associati sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito con delibera del Consiglio Direttivo. La quota sociale o il contributo associativo si intendono intrasmissibili; non sono rivalutabili e non potranno in alcun caso essere rimborsati.
Gli associati hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione ed a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione. Hanno diritto inoltre di prendere visione ed esaminare i libri sociali, tenuti ai sensi dell'art.15 del Codice del terzo Settore, e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, anche assistiti da terzi professionisti. A tal fine l'associato o gli associati interessati ad esercitare tale diritto dovranno formulare richiesta scritta al Consiglio direttivo che entro 30 giorni dalla richiesta, dovrà mettere a disposizione la relativa documentazione.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART. 9) La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, per causa di morte. Nel caso in cui l'associato intenda recedere dall'associazione, deve darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, con termine di preavviso pari ad almeno tre mesi.
ART. 10) L'esclusione degli associati sarà deliberata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti dell'associato:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi della associazione;
b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
d) che, in qualche modo arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
ART. 11) Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari, mediante lettera raccomandata, o comunicazione a mezzo posta elettronica. Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 12) Il patrimonio sociale è costituito da contributi associativi, da eventuali oblazioni,

contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali da soggetti privati, pubblici, dall'unione europea e da organismi internazionali, da proventi inerenti la gestione di attività anche commerciali finalizzate al conseguimento degli obiettivi statutari, da eventuali avanzi di gestione ed in generale da ogni altra entrata ammessa dal D.lgs n.117/2017. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 13) L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'assemblea degli associati, in ossequio alle disposizioni dell'art.13 del D.lgs 117/2017.

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed essere a disposizione dei soci unitamente alle delibere assembleari.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti per la realizzazione
delle attività istituzionali e per il conseguimento degli scopi sociali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 14) Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il revisore legale dei conti, se nominato;
e) l'organo di controllo, se nominato.

ASSEMBLEE

ART. 15) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, da affiggere nel locale della sede sociale, o in uno dei locali di svolgimento dell'attività e tramite lettera ordinaria inviata ad ogni associato o con comunicazione per posta elettronica, con conferma di avvenuta ricezione e lettura, almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima ed eventuale seconda convocazione; quest'ultima non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

È ammesso prevedere nell'avviso di convocazione la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

E' facoltà del Consiglio Direttivo o del soggetto che convoca la riunione, scegliere di volta in volta la modalità di svolgimento dell'Assemblea (in presenza oppure anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione).

Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati ed ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Ogni singolo associato può rappresentare altri associati, fino al limite massimo di tre, purché munito di regolare delega scritta.

Nelle deliberazioni del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Il diritto di voto dell'associato minorenne viene espresso tramite la responsabilità genitoriale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario dell'assemblea è fatta dal

Presidente dell'assemblea.
Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'assemblea a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione degli associati per la consultazione.
Art. 16) L'assemblea ordinaria:
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'associato escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante associato non ammesso;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina gli eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- approva gli eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, in conformità alle disposizioni del codice civile. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto**,** sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'associazione, nominando, in quest'ultimo caso, i liquidatori.
ART. 17) In prima convocazione l'assemblea ordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
In prima convocazione l'assemblea straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti e/o rappresentati; le delibere delle assemblee straordinarie ed in particolare quelle aventi ad oggetto modifiche da apportare allo statuto e sullo scioglimento dell'associazione, sono valide con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18) Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri scelti tra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni, sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi e devono essere scelti tra le persone associate o tra le persone indicate dagli enti giuridici associati.
Tutte le cariche sono a titolo gratuito; saranno rimborsate solamente le spese sostenute in nome e per conto dell'associazione effettivamente sostenute e documentate. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, telex, fax, mail non meno di 7 (sette) giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le

deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
Ogni consigliere, compreso il Presidente, può rappresentare un singolo voto.
Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio è considerato decaduto e deve essere rinominato. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio consuntivo e preventivo;
c) compilare o deliberare i regolamenti interni nel rispetto dell'oggetto sociale;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;
e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea degli associati.
In caso di mancanza di uno o più Consiglieri e sempre che il numero complessivo degli stessi non si riduca a meno di due terzi, si provvederà a sostituirli con i primi tra i non eletti delle ultime elezioni sociali.
Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

PRESIDENTE

ART. 19) Il Presidente, che viene eletto dall'Assemblea degli associati, ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione. In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente, anch'esso eletto dall'Assemblea degli associati.

SCIOGLIMENTO

ART. 20) In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, scelti preferibilmente fra gli associati, stabilendone i poteri.
Lo scioglimento dell'associazione può avvenire per volontà degli associati, per conseguimento o sopravvenuta impossibilità dello scopo, per il venir meno di tutti gli associati, per provvedimento della pubblica autorità.
Il patrimonio sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione, deve essere devoluto, previo parere positivo dell'autorità competente e salva destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Le modalità di convocazione dell'assemblea e la maggioranza necessaria per le delibere inerenti lo scioglimento dell'associazione, sono disciplinate dall'art. 17 del presente statuto.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 21) L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale - composto da tre membri, nominato volontariamente o nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del D.Lgs 117/2017, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti; il tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti

nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Assemblea nomina, volontariamente o nei casi previsti dell'art.31 del D.Lgs 117/2017, un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, per l'esercizio del controllo contabile.

NORME FINALI

ART. 22) Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni), del Codice Civile e delle leggi vigenti.
F.to Gianguido Carrubba
F.to Cecilia Casasole Notaio (sigillo)

Io sottoscritto Dott. Cecilia Casasole Notaio in Reggio Emilia, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n.82/2005, che si trasmette ad uso del RUNTS.
F.to Cecilia Casasole - Notaio